

(N. 499)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(RUFFINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1977

Modificazioni alla legge 18 luglio 1957, n. 614, concernente la istituzione della Gestione commissariale governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 luglio 1957, n. 614, concernente l'autorizzazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, ha previsto, all'articolo 4, punto *b*), che il consuntivo dell'esercizio sia corredato, tra l'altro, « dalla relazione dei revisori ».

In mancanza, nella legge, di una norma che istituisse e regolasse il collegio dei revisori (in effetti, un apposito articolo in tal senso esisteva nel disegno di legge presentato al Parlamento dal Governo, ma fu soppresso dalla Camera dei deputati), l'Amministrazione ritenne necessario nominare un collegio di revisori.

Al riguardo fu provveduto con decreto interministeriale, stabilendo la composizione

del collegio in sei membri effettivi e due supplenti e precisamente:

un magistrato della Corte dei conti, presidente;

un magistrato della Corte dei conti, presidente supplente;

tre funzionari della carriera direttiva della direzione generale MCTC, membri;

due funzionari della carriera direttiva della ragioneria generale dello Stato, membri;

un funzionario della carriera direttiva della ragioneria generale dello Stato, membro supplente.

Tale composizione, scaduto il primo triennio, fu confermata anche per i trienni successivi, fino al 31 dicembre 1969.

Nel 1967, con legge n. 395 del 18 maggio, si è provveduto a disciplinare in via generale il « controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto ».

Infatti, il Ministero dei trasporti, per il tramite della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gestisce direttamente, a mezzo di commissari governativi, anche altri servizi pubblici di trasporto: ferrovie Calabro-Lucane, ferrovia Circumetnea, ferrovie Meridionali sarde, ferrovie Padane, ferrovie Torino-Ceres, eccetera. Tali gestioni commissariali sono condotte dal predetto Ministero ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o in base a leggi speciali.

Con la citata legge n. 395 del 1967, articolo unico, primo comma, è stato disposto che un collegio di revisori, composto di tre membri, provveda ai controlli amministrativo-contabili delle « gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione condotte dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra norma ».

Ora, poichè tutte le gestioni governative di cui trattasi — ad eccezione di quella dei laghi regolata dalla legge speciale 18 luglio 1957, n. 614 — riguardano ferrovie e poichè anche il regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, indicato nell'articolo unico, primo comma, della legge 18 maggio 1967, n. 395, si riferisce ai servizi per ferrovia, si ritiene che quest'ultima legge, n. 395 del 1967, abbia

inteso disciplinare i controlli non di tutte le gestioni governative del Ministero dei trasporti, qualunque sia il mezzo con cui il servizio viene gestito — e quindi compresa anche la gestione dei laghi — ma soltanto di quelle relative a ferrovie.

In tale situazione, ritenuto necessario colmare la lacuna legislativa circa la composizione del collegio dei revisori della Gestione dei laghi e considerato che l'attuale composizione del collegio dei revisori della Gestione suddetta (sei membri effettivi e due supplenti), disposta con provvedimento amministrativo, risponde alle maggiori esigenze connesse con la particolare complessità e il più ampio volume delle operazioni di controllo sindacale della Gestione stessa in dipendenza della circostanza che essa si articola su tre distinte direzioni di esercizio, ubicate in località diverse e funzionanti in maniera autonoma per ciascuno dei tre laghi, occorre provvedere all'assunzione di apposita norma legislativa che confermi, per il collegio dei revisori in questione, la composizione in atto.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si intende modificare, nel senso sopra indicato, la richiamata legge 18 luglio 1957, n. 614, inserendo, tra gli articoli 6 e 7 della legge stessa, un nuovo articolo.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento già approvato dal Senato nel corso della VI legislatura (atto n. 796), trasmesso alla Camera dei deputati (atto n. 1954) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Tra gli articoli 6 e 7 della legge 18 luglio 1957, n. 614, è inserito il seguente articolo:

Art. 6-bis.

« È istituito il Collegio dei revisori, composto da sei membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, e precisamente: da due magistrati della Corte dei conti, con funzioni, rispettivamente, di presidente e di presidente supplente, designati dal Presidente della Corte dei conti; da tre funzionari della carriera direttiva del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; da tre funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dei quali due membri effettivi ed un membro supplente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi esercitano il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa e sull'osservanza delle disposizioni di legge; attestano la veridicità del conto consuntivo e su di esso riferiscono a norma dell'articolo 4, comma secondo, lettera *b*) ».